

STATUTO

**COOPERATIVA AUREA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BEDONIA PR VIA ROMA 64
Numero REA: PR - 257041
Codice fiscale: 02664520349
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2012 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	"COOPERATIVA AUREA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABI-	
	LITA' LIMITATA ONLUS"	
	CAPO I: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, OGGETTO E NORMA	
	APPLICABILE	
	ARTICOLO 1 : DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE	
	È costituita, con sede nel Comune di Bedonia (PR) alla Via	
	Roma n. 64 una società cooperativa denominata "COOPERATIVA	
	AUREA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	ONLUS".	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta, invece, all'assemblea deliberare il trasferimento	
	della sede in altri comuni nonché l'istituzione e la soppres-	
	sione di sedi secondarie.	
	La Cooperativa potrà inoltre istituire, con delibera dell'Or-	
	gano Amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze an-	
	che altrove.	
	ARTICOLO 2: DURATA	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	ARTICOLO 3: SCOPO ED ATTIVITÀ' MUTUALISTICA	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	

	scopo quello di perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, offrendo, tramite i propri soci, servizi socio-sa-	
	nitari ed educativi, di cui all'art. 1, lett. a), Legge 8 no-	
	vembre 1991, n. 381. La Cooperativa intende fornire, tramite	
	la gestione in forma associata delle attività, occasioni di	
	lavoro continuativo in favore dei propri soci, ai fine di mi-	
	gliorare ed elevare le loro condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e soli-	
	daristica della cooperazione, privilegiando il servizio ai	
	bisogni di persone in difficoltà agendo in relazione ai se-	
	guenti principi, che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale: centralità della persona, mutualità, solidarietà,	
	inclusione, democraticità, impegno, equilibrio delle respon-	
	sabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con	
	il territorio, rispetto per l'ambiente, un equilibrato rap-	
	porto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	L'organizzazione del lavoro e la tutela dei soci lavoratori	
	viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in	
	materia, dello Statuto Sociale e da apposito regolamento in-	
	terno redatto ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142, che	
	dovrà disciplinare la tipologia dei rapporti che si intendono	
	attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il re-	
	golamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione dovrà	

	essere approvato dall'assemblea dei soci e depositato entro	
	trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione Provin-	
	ciale del lavoro competente per territorio.	
	La cooperativa è retta in ottemperanza ai principi della mu-	
	tualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa, indi-	
	rizzata con intento non lucrativo ad attività di utilità e	
	solidarietà sociale, secondo le norme richiamate dal presente	
	Statuto. A tale scopo, dovrà uniformare la propria organizza-	
	zione interna alle leggi speciali che individuano il concetto	
	di mutualità.	
	ARTICOLO 4: OGGETTO	
	Considerata l'attività così come definita all'articolo prece-	
	dente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la creazio-	
	ne di opportunità di lavoro per i propri soci, al fine di mi-	
	gliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali,	
	secondo le scelte e le modalità di lavoro decise dagli stes-	
	si, così come previsto dalla legge 142/01, attraverso la ge-	
	stione di servizi socio sanitari ed educativi che abbiano lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale.	
	Più in particolare si prefigge i seguenti scopi:	
	1. promuovere o concorrere alla promozione dei servizi socia-	
	li, educativi, assistenziali e sanitari, anche in collegamen-	
	to con gli Enti pubblici secondo il principio della sussidia-	

	rietà;	
	2. promuovere la formazione delle professionalità impegnate	
	nella realizzazione dei servizi stessi, favorendo la realiz-	
	zazione personale e professionale dei lavoratori;	
	3. praticare e diffondere la cultura della qualità nei servi-	
	zi sociali, educativi, assistenziali e sanitari.	
	In particolare, la cooperativa intende occuparsi stabilmente	
	o temporaneamente, per conto proprio e di terzi di:	
	- progettazione, organizzazione e gestione di servizi riabi-	
	litativi, sanitari, assistenziali, educativi e di aggregazio-	
	ne a carattere territoriale e domiciliare, per: anziani, mi-	
	nori e giovani, persone diversamente abili, persone in diffi-	
	coltà o in condizione di disagio, anche psichico;	
	- progettazione, organizzazione e gestione completa o parzia-	
	le di strutture e centri residenziali e semiresidenziali, a	
	carattere sociale, sanitario, educativo e di riabilitazione,	
	per: anziani, minori e giovani, persone diversamente abili,	
	persone in difficoltà o in condizione di disagio, anche psi-	
	chico;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di servizi e cen-	
	tri di informazione e orientamento finalizzati a favorire	
	l'integrazione socio-lavorativa di giovani, donne, disoccupa-	
	ti ed inoccupati, persone diversamente abili e persone appar-	
	tenenti a fasce deboli;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di attività di	

	prevenzione, recupero del disagio, e promozione del benessere	
	sociale;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di servizi as-	
	sistenziali o infermieristici a carattere domiciliare oppure	
	realizzati entro strutture e centri;	
	- istituzione e gestione di scuole d'ogni ordine e grado	
	integrate ad attività educative o sociali o assistenziali	
	comprese mense e servizi di pulizia;	
	- progettazione, organizzazione e gestione totale o parziale	
	di attività formativa;	
	- attività di studio e di ricerca attorno a tematiche di ri-	
	levanza sociale, socio-sanitaria ed educativa;	
	- attività di progettazione e consulenza nel settore sociale,	
	socio-sanitario, educativo, dell'animazione di comunità;	
	- istituzione di borse di lavoro e di studio, promozione e	
	gestione di tirocini, stages, work experiences, etc.;	
	- sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali al	
	fine di renderle più consapevoli dei bisogni sociali emergen-	
	ti;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone svantaggiate e d'af-	
	fermazione dei loro diritti;	
	- stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per lo	
	svolgimento dei servizi citati in particolare con Enti Pub-	
	blici, Enti del Privato Sociale, Fondazioni e Aziende.	

	Nella gestione di servizi, strutture o comunità la Cooperati-	
	va potrà svolgere qualunque attività sia necessaria o stru-	
	mentale al buon funzionamento degli stessi, tra cui, senza	
	che l'elenco costituisca limitazione: attività amministrati-	
	ve, di pulizia, di refezione, di manutenzione, di trasporto,	
	ecc.	
	La cooperativa, nell'ambito della sua attività socio-sanita-	
	ria ed educativa, potrà gestire centri ricettivi e ricreati-	
	vi, concedere borse di studio, gestire sale di ritrovo, di	
	divertimento e d'animazione, palestre e campi sportivi, orga-	
	nizzare attività turistiche e culturali e svolgere ogni atti-	
	vità, purché strumentale, connessa e comunque complementare a	
	quella di cui sopra.	
	La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a ri-	
	chiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessio-	
	ni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese	
	d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività	
	collaterali.	
	La cooperativa, senza che ciò costituisca attività prevalente	
	e nel rispetto delle norme di cui alla legge 5 luglio 1991,	
	n. 197, e delle altre disposizioni in materia, potrà compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali	
	e comunque attinenti ai medesimi.	

	La cooperativa potrà, tra l'altro:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque	
	accessorie all'attività sociale e comunque in misura non pre-	
	valente;	
	b) partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito;	
	c) concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra	
	garanzia, sotto qualunque forma, osservati i limiti di legge	
	per l'esercizio di siffatte attività finanziarie. La Coopera-	
	tiva potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici neces-	
	sari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi com-	
	presa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazio-	
	ni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	

	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	ARTICOLO 5: REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUA-	
	LISTICA.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto	
	costitutivo.	
	ARTICOLO 6: NORMATIVA APPLICABILE	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel	
	presente atto costitutivo e nel presente statuto, le disposi-	
	zioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di so-	
	cietà cooperative e, per quanto da esse non previsto, le di-	
	sposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili.	
	ARTICOLO 7: NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	

	minimo stabilito dalla legge.	
	Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci di-	
	viene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integra-	
	to nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coo-	
	perativa si scioglie.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono essere inoltre soci, nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della cooperativa, le persone che	
	svolgano, al suo interno, attività tecnica od amministrativa.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio,	
	imprese che per dimensioni, tipologia e dislocazione sul ter-	
	ritorio della attività, sono identiche od affini all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concor-	
	renza o in posizione di conflitto con essa.	
	ARTICOLO 8: CATEGORIA SPECIALE DI SOCI	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in As-	
	semblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14	
	del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	

	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammis-	
	sione.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	ARTICOLO 9: PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di Società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	

	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 10: DIRITTI DEI SOCI	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare, spettano ai soci in conformità a quanto sta-	
	bilito dalla legge e dal presente statuto:	
	- il diritto di voto,	
	- il diritto ai dividendi previsto dall'art. 2545 quinquies	
	Cod. Civ.,	
	- il diritto ai ristorni,	

	- il diritto di recesso,	
	- il diritto di controllo dell'attività degli amministratori.	
	ARTICOLO 11: OBBLIGHI DEI SOCI	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-	
	sercizio deve, inoltre, versare:	
	il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dal-	
	l'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dal-	
	l'organo amministrativo in relazione alle relative spese di	
	istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità	
	ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre, tenuto alla osservanza del presente sta-	
	tuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio è quel-	
	lo risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere di comuni-	
	care ogni variazione del suo domicilio.	
	Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione	
	nel predetto libro.	
	ARTICOLO 12: TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute se la	
	cessione non è autorizzata dagli amministratori.	

	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicata al socio entro 60 (sessanta)giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al	
	Tribunale.	
	La medesima disciplina si applica per l'ipotesi di costitu-	
	zione di pegno o di altri vincoli sulle quote.	
	In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori posso-	
	no comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la	
	quota di cui sopra. L'Organo Amministrativo propone la ces-	
	sione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte	
	della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per di-	
	venire socio.	
	Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha	
	proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro	
	60 (sessanta)giorni dal ricevimento della comunicazione stes-	

	sa.	
	CAPO II: SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE	
	ARTICOLO 13: RECESSO	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto;	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;	
	- dalle norme sulle società responsabilità limitata, in quan-	
	to compatibili.	
	In particolare, sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di recesso;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà od altro ente, con la perdita dei requisiti di coopera-	
	tiva a mutualità prevalente.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di	
	lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso en-	
	tro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne comunicazione al socio, il quale, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al tribunale.	

	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	Salvi casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ri-	
	cezione di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusu-	
	ra di esercizio in corso, se il recesso è stato comunicato 3	
	(tre) mesi prima e con la chiusura dell'esercizio successivo	
	in caso contrario.	
	ARTICOLO 14: ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	
	- per mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da par-	
	te del socio di imprese che, per dimensione, tipologia e di-	
	slocazione sul territorio della attività, sono identiche od	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa;	
	- per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una	
	pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai	

	pubblici uffici;	
	- per fallimento del socio;	
	- negli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa inti-	
	midazione da parte degli amministratori al socio di rimuover-	
	ne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in ma-	
	teria di esclusioni del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 15: MORTE DEL SOCIO	
	Gli eredi del socio hanno diritto al rimborso della quota so-	
	ciale secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	ARTICOLO 16: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Essa comprende:	
	a) il valore nominale delle quote, eventualmente in propor-	
	zione alle perdite imputabili al capitale;	
	b) il sovrapprezzo:	
	c) i dividendi maturati e non corrisposti.	

	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di	
	180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.	
	Per la parte di rimborso o liquidazione eccedente l'origina-	
	rio conferimento del socio e corrispondente alle quote asse-	
	gnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristor-	
	ni, come previsto dall'art. 2545 sexies Cod.Civ., l'organo	
	amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento	
	in più rate ed entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi	
	legali.	
	ARTICOLO 17: RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI E-	
	REDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione	
	della parte si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	CAPO III SOCI SOVVENTORI	
	ARTICOLO 18: SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	

	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa, soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	ARTICOLO 19: CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) cia-	
	scuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere almeno una quota.	
	ARTICOLO 20: ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	ARTICOLO 21: DELIBERAZIONE DI EMISSIONE	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	

	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonia-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	

	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	ARTICOLO 22: RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	CAPO IV: PATRIMONIO E MUTUALITA'	
	ARTICOLO 23: PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	t) dal capitale sociale, che è variabile e che è formato dai	
	conferimenti dei soci cooperatori;	
	2) dalla riserva legale;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	

	per legge.	
	ARTICOLO 24: PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto :	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale ef-	
	fettivamente versato;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.	
	ARTICOLO 25: CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi	
	valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota di importo superiore al li-	
	mite previsto dalla legge.	
	ARTICOLO 26: BILANCIO	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono al-	
	la redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	

	vocata entro 120 (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora la so-	
	cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto della società.	
	ARTICOLO 27: UTILI	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di	
	cui all'art. 2514 Cod.Civ. e nel rispetto dei requisiti per	
	le cooperative a mutualità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alle altre riserve statutarie o volontarie.	
	CAPO V: DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 28: MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina degli Amministratori;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	

	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo Amministrativo lo creda necessario ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno 1/3 (un terzo) dei voti esprimibili in assemblea genera-	
	le sottopongono alla sua approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	ARTICOLO 29: CONVOCAZIONE	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria al sensi della legge, è	
	convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà	
	contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'o-	
	ra per la seconda convocazione che non potrà avere luogo lo	
	stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno 15 (quindici) giorni pri-	
	ma di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere	
	inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di co-	

	municazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo	
	mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del	
	socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche af-	
	fisso presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che	
	precedono quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'inter-	
	vento, tutti gli amministratori, i sindaci e il revisore se	
	nominati sono presenti od informati della riunione e nessuno	
	si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale	
	ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle delibera-	
	zioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non	
	presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale od altrove	
	purchè nel territorio italiano della regione in cui la coope-	
	rativa ha la propria sede.	
	L'assemblea dei soci può rivolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti;	

	- sia consentito il regolare svolgimento dell'adunanza;	
	-sia consentito constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale oppure 180 (centoottanta) giorni, qualora la	
	società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei	
	soci nei casi previsti dalla legge.	
	ARTICOLO 30 : MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima	
	che in seconda convocazione, è validamente costituita e deli-	
	bera validamente con le maggioranze calcolate secondo il nu-	
	mero di voti spettanti ai soci previste dalla normativa tempo	
	per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se	

	non derogate dalla specifica disciplina delle società coope-	
	rative.	
	ARTICOLO 31: INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libri dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	nominale della sua quota.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ri-	
	cevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori,	
	non hanno pagato in tutto o in parte la quota e per quelli	
	nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di e-	
	sclusione.	
	ARTICOLO 32: RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo 3 (tre)	
	soci.	
	CAPO VI: AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 33: FORME DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	

	decisione dei soci in occasione della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5	
	(cinque) membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci all'atto della	
	nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	ARTICOLO 34: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente ed	
	anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giu-	
	dichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da	
	almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del	
	consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spe-	

	dire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consi-	
	glio di amministrazione, anche in difetto di formale convoca-	
	zione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti	
	i sindaci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizio-	
	ni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto	
	compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione	
	purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti;	
	- sia consentito il regolare svolgimento della riunione;	
	- sia consentito constatare e proclamare i risultati della	

	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei rela-	
	tivi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente e il segretario.	
	ARTICOLO 35: INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza	
	degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convo-	
	care l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei man-	
	canti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	

	carica fino alla sua sostituzione.	
	ARTICOLO 36 : POTERI DI GESTIONE	
	Al consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico,	
	competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscano consiglio competono	
	i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nel-	
	l'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinan-	
	done i poteri, direttori, istintori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per a-	
	dottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi pre-	
	visti dagli art. 2505 e 2505 bis Cod.Civ., gli adeguamenti	
	dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento del-	
	la sede sociale nel territorio comunale.	
	ARTICOLO 37: DELEGHE	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 Cod.Civ., può delegare le proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, ivi compreso il presidente, determinando i limiti del-	
	la delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministra-	
	zione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul ge-	

	nerale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzio-	
	ne nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dal-	
	la cooperativa.	
	ARTICOLO 38: RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore	
	unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione,	
	ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli ammi-	
	nistratori nominati senza dare luogo a consiglio di ammini-	
	strazione, in via fra di loro congiunta o disgiunta secondo	
	stabilito dalla deliberazione di nomina.	
	ARTICOLO 39 : RIMBORSI E COMPENSI	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso	
	degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-	
	tori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la riso-	
	luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del man-	
	dato.	
	ARTICOLO 40: CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI	
	I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	tratte con la società, esercitano i poteri di controllo di-	
	retto loro attribuiti dalla legge.	
	ARTICOLO 41: COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il re-	

	visore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società e responsabilità limitata.	
	CAPO VII: CONTROVERSIE	
	ARTICOLO 42: CLAUSOLA ARBITRALE	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	

	alla clausola di cui al comma precedente.	
	ARTICOLO 43: ARBITRI E PROCEDIMENTO	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro die-	
	cimila. Ai fini della determinazione del valore della contro-	
	versia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i	
	criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di proce-	
	dura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra i laureati in discipline giuridi-	
	che e sono nominati dal Presidente del Consiglio Notarile di	
	Parma.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	

	l'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	ARTICOLO 44: ESECUZIONE DELLA DECISIONE	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	CAPO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 45: SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	

	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30(trenta)giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori, determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	ARTICOLO 46: DEVOLUZIONE	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente matu-	
	rati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.	
	2.514 lett. D) Cod.Civ.	
	CAPO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 47: REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	

	l'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per	
	le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	ARTICOLO 48: PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RI-	
	SERVE E DEVOLUZIONE	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	ARTICOLO 49: RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", si appli-	
	cano, in quanto compatibili, le norme delle società a respon-	
	sabilità limitata.	